



Cod. H28G /P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 30

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000507
Data: 10/02/2016

Ai tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**Oggetto: D.Lgs. 15/2016 - Recepimento in Italia della "direttiva
qualifiche".**

Si comunica che nella GURI n. 32 del 9.2.2016 è stato pubblicato l'allegato D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15, recante "*attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»»).*"

Il testo va a modificare il D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi; a tal fine si rimette in allegato anche il testo del D.Lgs 206/2007 con le modifiche apportate dal predetto decreto legislativo 15/2016, per comodità in grassetto.

Nei prossimi giorni verrà inviata una analisi di portata ed effetti delle modifiche apportate al D.Lgs. 206/2007.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

(Arch. Franco Frison)

Il Presidente

(Arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:



DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

Vigente al: 10-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla

attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

((1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.))

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

((1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui

l'Italia;

c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.)

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.

Art. 3.

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili (**(, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale)**).

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

((e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;))

((f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;))

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

((h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;))

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15));**

((n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

n-quater) «**apprendimento permanente**»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo' includere l'etica professionale;

n-quinquies) «**motivi imperativi di interesse generale**»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

n-sexies) «**Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS**»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

n-septies) «**legalmente stabilito**»: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E' possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.)

Art. 5.

Autorita' competente

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

((a) **la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies**);)

b) ((**LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15**));

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto ((**alle lettere f) e l-sexies**));

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) ((**il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca**)), per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) ((**LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15**));

h) ((**il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca**)) per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) ((**il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo**)) per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ((**nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico**));

l) ((**il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**)) per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) ((**nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore**));

((**l-bis**) **il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di**

agente immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara));

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

((2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.))

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport)), per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15));

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

((d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f));

e) ((il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

Art. 5-bis.

(((Tessera professionale europea (EPC)))

((1. E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:

a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;

b) farmacista;

c) fisioterapista;

- d) guida alpina;
- e) agente immobiliare.

2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliono effettuare una libera prestazione di servizi o vogliono esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.

5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.)

Art. 5-ter.

((Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI))

((1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online.

2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel

fascicolo IMI e ancora validi.))

Art. 5-quater.

(((Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11)))

((1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

2. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.

3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4. Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

5. La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.))

Art. 5-quinquies

(((Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11)))

((1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e' effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di

servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

4. Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato.

5. Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per una volta sola e unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.))

Art. 5-sexies

(((Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea)))

((1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.

2. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un

provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.

3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.

4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

- a) l'identità del professionista;
- b) la professione interessata;
- c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
- d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
- e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.

6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.

7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.)

Art. 5-septies
(((Accesso parziale)))

((1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;

b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;

c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.

4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.

5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis)).

Art. 6.
(((Centro di assistenza)))

((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.

3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:

a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).))

Art. 7.

Conoscenze linguistiche

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

((1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività

da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.))

Capo II

Rapporti con autorità non nazionali

Art. 8.

Cooperazione amministrativa

1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea **((deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).))**

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

((3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.))

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, puo' chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello Stato membro d'origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli

stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.

Art. 8-bis.

(((Meccanismo di allerta)))

((1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali:

a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;

e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;

f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;

g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;

h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;

i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;

m) tutti i professionisti che esercitano attività regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;

n) professionisti che esercitano attività regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.

2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Tali informazioni riguardano:

a) l'identità del professionista;

b) la professione in questione;

c) le informazioni circa l'autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;

e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano, altresì, entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al

comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5.

5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorità competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.

6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data.

8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.

9. Avverso l'allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.

10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

11. Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonché sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.)

Titolo II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Capo I

Principi generali

Art. 9.

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno ((**un anno**)) nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto

conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità'.

((3-bis. Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.))

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

Capo II

Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Art. 10.

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno **((un anno))** nei precedenti dieci anni;

((e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.))

((e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui

all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.)

((2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.))

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

((4-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.))

Art. 11.

Verifica preliminare

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del **((titolo III, capi III, IV e IV-bis))**, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica **((e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente,))**, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.

Art. 12.

Titolo professionale

1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la

prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.

3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

Art. 13.

Iscrizione automatica

1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

((2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.))

3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

Art. 14.

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui all'articolo 5.

2. Le autorità di cui all'articolo 5 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

Art. 15.

Informazioni al destinatario della prestazione

1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attivita' soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.

Titolo III

LIBERTA' DI STABILIMENTO

Capo I

Norme procedurali

Art. 16.

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' **((puo' indire))** una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente **((con proprio provvedimento))**, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. **((Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.))**. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il **((provvedimento))** stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedurali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora

necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Art. 17.

Domanda per il riconoscimento

1. La domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali (**o di condanne penali**), la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorita' competente di detti Stati.

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di

assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.

((7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.))

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dell'autorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

((9-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.))

Art. 17-bis.

(((Riconoscimento del tirocinio professionale)))

((1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorita' competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia.

2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali).

Capo II

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Art. 18.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

Art. 19.

Livelli di qualifica

1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 (**(e all'articolo 22, comma 8-bis)**), le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

((2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;))

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Art. 20.

Titoli di formazione assimilati

1. E' assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro, **((che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che e'))** riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. E' altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo

esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Art. 21.

Condizioni per il riconoscimento

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento **((sono rilasciati))** da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15))**.

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione **((per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente))**, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15))**;

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

((3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1))).

((4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).))

Art. 22.

Misure compensative

1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) **((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15))**;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se **((la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda))** materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del

titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con **((provvedimento))** dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività'.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società' per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

((4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità' competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità' competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.))

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze **((le abilità' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,))** acquisite nel corso di detta esperienza professionale **((ovvero mediante apprendimento permanente))** in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. **((Con provvedimento dell'autorità' competente interessata)),** sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti

per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.

8. Il **((provvedimento))** di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

((8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) **il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;**

b) **le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.**

8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.))

Art. 23.

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.

((2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.))

3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.

Art. 24.

Esecuzione delle misure compensative

1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con **((provvedimento dell'Autorita' competente))**, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle

misure previste (*(dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche')*) dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15))

Capo III

Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

Art. 27.

Requisiti in materia di esperienza professionale

1. Per le attivita' elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

Art. 28.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista I dell'allegato IV

1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attivita' deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implicino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Art. 29.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista II dell'Allegato IV

1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o

dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

Art. 30.

Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
di cui alla Lista III dell'allegato IV

1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorita' competenti di cui all'articolo 5.

Capo IV

Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

SEZIONE I

Disposizioni comuni

Art. 31.

Principio di riconoscimento automatico

1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente **((agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,))** rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui **((agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55))**.

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.

7. L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 **((attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.))**.

8. Il Ministero della salute e il **((il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca))**, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano **((, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,))** alla Commissione europea le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. **((Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.))**

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso **((un atto delegato adottato dalla Commissione europea))** nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca.

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

((11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione.))

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.

Art. 32.

Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso.

2. Il riconoscimento e' altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dell'assistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

4. Sono altresì riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorita' dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6), per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 46, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di

odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato all'allegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

SEZIONE II

Medico chirurgo

Art. 33.

Formazione dei medici chirurghi

1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università'.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima **((di cinque anni di studio complessivi, che possono**

essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno)) 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita'.

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.

Art. 34.

Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

1. L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di **((cinque))** anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

((3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non puo' superare la meta' della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.))

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come riportato all'allegato V, 5.1.3.

Art. 35.

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno

iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. È riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.

((3-bis. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.))

Art. 36.

Formazione specifica in medicina generale

1. L'ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

3. Al termine del suddetto corso è rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

4. Fatto salvo quanto indicato dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

5. La durata del corso di cui al comma 2, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e

chirurgia di cui all'articolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero dell'universita' e della ricerca.

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.

Art. 37.

Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

1. Hanno altresì diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attività di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato l'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorità dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

SEZIONE III

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Art. 38.

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

((1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello

equivalente che dia accesso all'universita' o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.)

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno **((tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno))** 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. **((L'istruzione teorica e' la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis.))**. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione **((di infermiere))** con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze **((, abilita'))** e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettivita'. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e' responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita' d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) **((un'estesa))** conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b) una **((...))** conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che **((deve essere scelta))** per il suo valore formativo, **((deve essere acquisita))** sotto il controllo di personale infermieristico

qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attivita' nel settore sanitario.

((6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacita' del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in universita', in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h) la competenza di analizzare la qualita' dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.))

Art. 39.

Esercizio delle attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

1. Le attivita' professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

Art. 40.

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al

1° maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarsstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato, b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 32, sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell'allegato V, 5.2.2.

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 38, è riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale (certificat de competente profesional de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scuola postliceale come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Le suddette attività devono aver incluso l'assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

SEZIONE IV

Odontoiatra

Art. 41.

Formazione dell'odontoiatra

1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.

3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Art. 42.

Formazione di odontoiatra specialista

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 41.

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

3. La formazione dell'odontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

Art. 43.

Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania,

che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.

3. E' dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionali di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previa gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

SEZIONE V Veterinario

1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all'uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Art. 45.

Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

1. Fatto salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorita' competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

SEZIONE VI

Ostetrica

Art. 46.

Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle

ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilita' II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dell'ostetricia e della ginecologia;

b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) un'approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell'anatomia e della fisiologia nei settori dell'ostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del suo comportamento;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.

Art. 47.

Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

((a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;))

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni **((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno))** 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi **((che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno))** 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

2. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.

Art. 48.

Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attivita':

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto

concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza ((...)) normale ((...)), effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo migliore;

l) praticare le cure prescritte da un medico;

m) redigere i necessari rapporti scritti.

Art. 49.

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

((1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita' I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilita' II.))

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15)).**

((4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la

Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).))

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

SEZIONE VII

Farmacista

Art. 50.

Formazione di farmacista

1. L'ammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di **((che puo' essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti,))**, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una universita'; b) **((durante o al termine della formazione teorica e pratica,))** sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte

dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

- a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
- b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
- c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
- d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
- e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche.

Art. 51.

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

- a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
 - b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
 - c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
 - d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- ((e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;))**
- f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
 - g) diffusione di informazioni e consigli **((sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto));**
- ((g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;**
- g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;**
- g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.))**

SEZIONE VIII

Architetto

Art. 52.

Formazione di architetto

((1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

- a) **almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;**
- b) **non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.))**

((1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

- a) **capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino**

le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5.))

Art. 53.

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15**)).

2. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15**)).

3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta ((**soddisfacente ai sensi dell'articolo**)) 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente ((**all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b**)).

Art. 54.

Esercizio dell'attività

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri

titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

Art. 55.

Diritti acquisiti specifici degli architetti

1. **((Sono riconosciuti i titoli di formazione))** di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui **((all'articolo 52))**, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

((1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.))

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

((2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date:

- a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
- b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
- c) 1° luglio 2013 per la Croazia;
- d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.))

Art. 56.

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

Art. 57.

Servizi di informazione

1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 58.

Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

Art. 58-bis.

((Quadro comune di formazione))

((1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. E' possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;

b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;

c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.

5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione

comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.)

Art. 58-ter.

((Prove di formazione comuni))

((1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.

2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacita' organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. E' possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la professione in questione non e' regolamentata nel suo territorio;

b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;

c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.)

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59.

Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e

dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Art. 59-bis.

(((Accesso centralizzato online alle informazioni).))

((1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:

a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;

b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;

c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;

d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);

e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;

f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.))

Art. 59-ter.

(((Trasparenza).))

((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:

a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonché di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;

b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.

2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:

a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è

necessario per raggiungere tale obiettivo.))

Art. 60.

Abrogazioni

1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.

2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, ((. . .)) 2 maggio 1994, n. 319, **((e 20 settembre 2002, n. 229,))** si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Art. 61.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Mussi, Ministro dell'universita' e della ricerca

Turco, Ministro della salute

Mastella, Ministro della giustizia

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali

Bianchi, Ministro dei trasporti

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

IRLANDA [1]

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]
3. The Association of Certified Accountants [2]
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

[2] Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato II

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LSG. 28 GENNAIO 2016, N. 15))

Allegato III

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LSG. 28 GENNAIO 2016, N. 15))

ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 28, 29 e 30

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1

Direttiva 64/427/CEE

*(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)**Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)*

- Classe 23 Industria tessile
- 232 Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero
 - 233 Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero
 - 234 Trasformazione di fibre tessili con sistema serico
 - 235 Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa
 - 236 Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami
 - 237 Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze
 - 238 Finissaggio dei tessuti
 - 239 Altre industrie tessili
- Classe 24 Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa
- 241 Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)
 - 242 Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione
 - 243 Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)
 - 244 Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento
 - 244 Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo
- Classe 25 Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)
- 251 Taglio e preparazione industriale del legno
 - 252 Fabbricazione di articoli semifiniti in legno
 - 253 Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)
 - 254 Fabbricazione di imballaggi in legno
 - 255 Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)
 - 259 Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli
- Classe 26 260 Industrie del mobile in legno
- Classe 27 Industrie della carta e della sua trasformazione
- 271 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

- 272 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta
- Classe 28 280 Stampa, edizioni e industrie collegate
- Classe 29 Industria del cuoio e delle pelli
- 291 Concia del cuoio e delle pelli
- 292 Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle
- Ex classe 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
- 301 Trasformazione della gomma e dell'amianto
- 302 Trasformazione delle materie plastiche
- 303 Produzione di fibre artificiali e sintetiche
- Ex classe 31 Industria chimica
- 311 Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi
- 312 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)
- 313 Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319))]
- Classe 32 320 Lavorazione del petrolio
- Classe 33 Industria dei prodotti minerali non metallici
- 331 Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio
- 332 Industria del vetro
- 333 Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari
- 334 Fabbricazione di cemento, calce e gesso
- 335 Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso
- 339 Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici
- Classe 34 Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi
- 341 Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)
- 342 Fabbricazione di tubi d'acciaio
- 343 Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo
- 344 Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi
- 345 Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi
- Classe 35 Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)
- 351 Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi
- 352 Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli
- 353 Costruzioni metalliche
- 354 Costruzione di caldaie e serbatoi
- 355 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)
- 359 Attività ausiliarie delle industrie meccaniche
- Classe 36 Costruzione di macchine non elettriche
- 361 Costruzione di macchine e trattori agricoli
- 362 Costruzione di macchine per ufficio
- 363 Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di

- utensileria e utensili per macchine
- 364 Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire
- 365 Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini
- 366 Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto
- 367 Fabbricazione di organi di trasmissione
- 368 Costruzione di altri macchinari specifici
- 369 Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici
- Classe 37 Costruzione di macchine e materiale elettrico
- 371 Fabbricazione di fili e cavi elettrici
- 372 Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti
- 373 Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria
- 374 Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali
- 375 Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici
- 376 Costruzione di apparecchi elettrodomestici
- 377 Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione
- 378 Produzione di pile ed accumulatori
- 379 Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche) Ex
- Classe 38 Costruzione di materiale da trasporto
- 383 Costruzione di automezzi e loro parti staccate
- 384 Riparazione di automezzi, cicli, motocicli
- 385 Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate
- 389 Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.
- Classe 39 Industrie manifatturiere diverse
- 391 Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo
- 392 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)
- 393 Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche
- 394 Fabbricazione e riparazione di orologi
- 395 Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose
- 396 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
- 397 Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi
- 399 Industrie manifatturiere diverse
- Classe 40 Edilizia e genio civile
- 400 Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
- 401 Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)
- 402 Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
- 403 Installazioni varie per l'edilizia
- 404 Finitura dei locali

2

Direttiva 68/366/CEE

*(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)**Nomenclatura NICE*

- Classe 20A 200 Industrie dei grassi vegetali e animali
20B Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)
201 Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne
202 Industria casearia
203 Preparazione di conserve di frutta e di legumi
204 Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare
205 Lavorazione delle granaglie
206 Panetteria, pasticceria, biscottificio
207 Produzione e raffinazione dello zucchero
208 Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
209 Fabbricazione di prodotti alimentari diversi
- Classe 21 Fabbricazione di bevande
211 Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche
212 Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)
213 Produzione di birra e malto
214 Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate Ex 30 Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei
304 Industria dei prodotti amilacei

3

Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

- Ex 855 Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1

Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

Ex Pesca

04

043 Pesca nelle acque interne

Ex Costruzione di materiale da trasporto

38

381 Costruzione navale e riparazione di navi

382 Costruzione di materiale ferroviario

386 Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

Ex Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei
71 seguenti gruppi:ex 711 Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del
materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozzeex 712 Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano
di viaggiatoriex 713 Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali
automobili, autocarri, taxi)ex 714 Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali
strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi,
depositi di autobus e tram)ex 716 Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e
manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione
interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di
battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed
utilizzo di depositi di barche)

73 Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

Ex Servizi personali

85

854 Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856 Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di
fotoreporterex 859 Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e
pulitura di immobili o di locali

2

Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o
artigianale)*Nomenclatura ISIC*

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

- nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

- nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

- aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

- bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

- cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

- dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

- ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

- ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

- nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

- nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

**Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE,
75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE**

1

Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).
2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.
3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.
4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.
5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.
6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.
7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2

Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse:

- 012 Locazione di macchine agricole
- 640 Affari immobiliari, locazione
- 713 Locazione di automobili, di vetture e di cavalli
- 718 Locazione di carrozze e vagoni ferroviari
- 839 Locazione di macchine per ditte commerciali
- 841 Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film
- 842 Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali
- 843 Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta
- 853 Locazione di camere ammobiliate
- 854 Locazione di biancheria
- 859 Locazione di indumenti

3

Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).
2. Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4

Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex Banche e altri istituti finanziari

62

Ex 620 Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex Trasporti

71

- Ex 713 Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli
- Ex 719 Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi
- Ex 82 Servizi forniti alla collettività
- 827 Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici
- Ex 84 Servizi ricreativi
- 843 Servizi ricreativi non classificati altrove:
- attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,
 - attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),
 - attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).
- Ex 85 Servizi personali
- Ex 851 Servizi domestici
- Ex 855 Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere
- Ex 859 Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:
- disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,
 - locazione di vestiti e guardaroba,
 - agenzie matrimoniali e servizi analoghi,
 - attività a carattere divinatorio e congetturale,
 - servizi igienici ed attività connesse,
 - pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,
 - guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

5

Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

- da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti,

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7

Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

- nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,
- nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,
- nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,
- nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,
- nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,
- nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,
- nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,
- nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

ALLEGATO V**Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione****V.1. MEDICI****5.1.1. Titoli di formazione medica di base**

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine | Les universités/De universiteiten/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap | | 20 dicembre 1976 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар" | Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България) | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Zeugnis über die Ärztliche Prüfung/Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | | 20 dicembre 1976 |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia | 20 dicembre 1976 |

Kýpros | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, röv.: dr. med. univ.) | Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurgija | Università ta' Malta | Ċertifikat ta' registrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | | 20 dicembre 1976 |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | 1.Medizinische Fakultät einer Universität | | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt Diplom | 2.Österreichische Ärztekammer |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna 2.Uniwersytet Medyczny 3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de doctor medic | Universități | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine" | Univerza | | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet Kuopion yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto | Todistus lääkäriin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

"България | Свидетелство за призната специалност |
 Медицински университет, Висш медицински институт или
 Военномедицин-ска академия | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας | 1. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | 1o gennaio 1981 |

2. Νομαρχία |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | 1o gennaio 1986 |

France | 1. Certificat d'études spéciales de médecine | 1. Universités | 20 dicembre 1976 |

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié | 2. Conseil de l'Ordre des médecins |

3. Certificat d'études spéciales de médecine | 3. Universités |

4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 4. Universités |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | "Sertifikāts"—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst/Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | 20 dicembre 1976 |

Österreich | Facharzt Diplom | Österreichische Ärztekammer | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Grau de assistente | 1.Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

2.Titulo de especialista | 2.Ordem dos Médicos |

"România | Certificat de medic specialist | Ministerul Sănătății Publici | 1o gennaio 2007"

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje | 1o maggio 2004 |

2.Zdravniška zbornica Slovenije |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | 1o gennaio 1994 |

2.Kuopion yliopisto |

3.Oulun yliopisto |

4.Tampereen yliopisto |

5.Turun yliopisto |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

"5.1.3. Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche"

Paese	Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni	Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie	Chirurgie/Heelkunde
България	Анестезиология и интензивно лечение	Хирургия
Česká republika	Anesteziologie a resuscitace	Chirurgie
Danmark	Anæstesiologi	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Deutschland	Anästhesiologie	(Allgemeine) Chirurgie
Eesti	Anestesioloogia	Üldkirurgia
Ελλάς	Αναισθησιολογία	Χειρουργική
España	Anestesiología y Reanimación	Cirugía general y del aparato digestivo
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	Chirurgie générale
Ireland	Anaesthesia	Cirugia general
Italia	Anestesia e rianimazione	Chirurgia generale
Κύπρος	Αναισθησιολογία	Γενική Χειρουργική
Latvija	Anestezioloģija un reanimatoloģija	Ķirurgija
Lietuva	Anesteziologija reanimatologija	Chirurgija
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	Chirurgie générale
Magyarország	Aneszteziológia és intenzív terápia	Sebészet
Malta	Anesteżija u Kura Intensiva	Kirurgija Ġenerali
Nederland	Anesthesiologie	Heelkunde
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	Chirurgie
Polska	Anestezjologia i intensywna terapia	Chirurgia ogólna
Portugal	Anestesiologia	Cirurgia geral

România	Anestezie și terapie intensivă	Chirurgie generală
Slovenija	Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	Splošna kirurgija
Slovensko	Anestéziológia a intenzívna medicína	Chirurgia
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård	Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
Sverige	Anestesi och intensivvård	Kirurgi
United Kingdom	Anaesthetics	General surgery
Paese	Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni	Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
България	Неврохирургия	Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина
Česká republika	Neurochirurgie	Gynekologie a porodnictví
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Deutschland	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Eesti	Neurokirurgia	Sünnitusabi ja günekoloogia
Ελλάς	Νευροχειρουργική	Μαιευτική-Γυναικολογία
España	Neurocirugía	Obstetricia y ginecología
France	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique
Ireland	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology
Italia	Neurochirurgia	Ginecologia e ostetricia
Κύπρος	Νευροχειρουργική	Μαιευτική — Γυναικολογία
Latvija	Neiroķirurgija	Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva	Neurochirurgija	Akušerija ginekologija	
Luxembourg	Neurochirurgie	Gynécologie — obstétrique	
Magyarország	Idegsebészet	Szülészet-nőgyógyászat	
Malta	Newrokirurgija	Ostetriċja u Ginekologija	
Nederland	Neurochirurgie	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Neurochirurgie	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Polska	Neurochirurgia	Położnictwo i ginekologia	
Portugal	Neurocirurgia	Ginecologia e obstetricia	
România	Neurochirurgie	Obstetrică-ginecologie	
Slovenija	Nevrokirurgija	Ginekologija in porodništvo	
Slovensko	Neurochirurgia	Gynekológia a pôrodníctvo	
Suomi/Finland	Neurokirurgia/Neurokirurgi	Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Neurokirurgi	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Neurosurgery	Obstetrics and gynaecology	
Paese	Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Denominazione	Denominazione		
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie		
България	Вътрешни болести Очни болести		
Česká republika	Vnitřní lékařství Oftalmologie		
Danmark	Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme		
Deutschland	Innere Medizin Augenheilkunde		
Eesti	Sisehaigused Oftalmoloogia		
Ελλάς	Παθολογία Οφθαλμολογία		
España	Medicina interna Oftalmología		

France		Médecine interne		Ophthalmologie	
Ireland		General medicine		Ophthalmic surgery	
Italia		Medicina interna		Oftalmologia	
Κύπρος		Παθολογία		Οφθαλμολογία	
Latvija		Internā medicīna		Oftalmoloģija	
Lietuva		Vidusios ligos		Oftalmologija	
Luxembourg		Médecine interne		Ophthalmologie	
Magyarország		Belgyógyászat		Szemészet	
Malta		Medicina Interna		Oftalmoloģija	
Nederland		Interne geneeskunde		Oogheekunde	
Österreich		Innere Medizin		Augenheilkunde und Optometrie	
Polska		Choroby wewnętrzne		Okulistyka	
Portugal		Medicina interna		Oftalmologia	
România		Medicină internă		Oftalmologie	
Slovenija		Interna medicina		Oftalmologija	
Slovensko		Vnútorné lekárstvo		Oftalmológia	
Suomi/Finland		Sisätaudit/Inre medicin		Silmätaudit/Ögonsjukdomar	
Sverige		Internmedicin		Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom		General (internal) medicine		Ophthalmology	
Paese		Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione:		3 anni	
		Pediatria Durata minima della specializzazione:		4 anni	
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Oto-rhino-			
		laryngologie/Otorhinolaryngologie		Pédiatrie/Pediatric	
България		Ушно-носно-гърлени болести		Детски болести	
Česká republika		Otorinolaryngologie		Dětské lékařství	

Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme Pædiatri eller sygdomme hos børn
Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinder — und Jugendheilkunde
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria
Ελλάς Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas específicas
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
Ireland Otolaryngology Paediatrics
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde
Österreich Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Kinder — und Jugendheilkunde
Polska Otorynolaryngologia Pediatria
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria
România Otorinolaringologie Pediatrie
Slovenija Otorinolaringoloģija Pediatrija
Slovensko Otorinolarýngológia Pediatria
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) Barn- och ungdomsmedicin
United Kingdom Otolaryngology Paediatrics
Paese Malattie dell'apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie
България Пневмология и фтизиатрия Урология
Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Deutschland Pneumologie Urologie
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia
Ελλάς Φυματιολογία- Πνευμονολογία Ουρολογία
España Neumología Urología
France Pneumologie Urologie
Ireland Respiratory medicine Urology
Italia Malattie dell'apparato respiratorio Urologia
Κύπρος Πνευμονολογία — Φυματιολογία Ουρολογία
Latvija Ftziopneimonoloģija Uroloģija
Lietuva Pulmonologija Urologija
Luxembourg Pneumologie Urologie
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia
Malta Medicina Respiratorja Urologija
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie
Österreich Lungenkrankheiten Urologie

Polska		Choroby płuc		Urologia	
Portugal		Pneumologia		Urologia	
România		Pneumologie		Urologie	
Slovenija		Pnevmologija		Urologija	
Slovensko		Pneumológia a ftizeológia		Urológia	
Suomi/Finland		Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi		Urologia/Urologi	
Sverige		Lungsjukdomar (pneumologi)		Urologi	
United Kingdom		Respiratory medicine		Urology	
Paese		Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni		Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde		Anatomie pathologique/Pathologische anatomie	
България		Ортопедия и травматология		Обща и клинична патология	
Česká republika		Ortopedie		Patologická anatomie	
Danmark		Ortopædisk kirurgi		Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland		Orthopädie (und Unfallchirurgie)		Pathologie	
Eesti		Ortopeedia		Patoloogia	
Ελλάς		Ορθοπαιδική		Παθολογική Ανατομική	
España		Cirugía ortopédica y traumatología		Anatomía patológica	
France		Chirurgie orthopédique et traumatologie		Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland		Trauma and orthopaedic surgery		Morbid anatomy and histopathology	

Italia		Ortopedia e traumatologia		Anatomia patologica	
Κύπρος		Ορθοπαιδική		Παθολογοανατομία — Ιστολογία	
Latvija		Traumatoloģija un ortopēdija		Patoloģija	
Lietuva		Ortopedija traumatologija		Patologija	
Luxembourg		Orthopédie		Anatomie pathologique	
Magyarország		Ortopédia		Patológia	
Malta		Kirurgija Ortopedika		Istopatoloģija	
Nederland		Orthopedie		Pathologie	
Österreich		Orthopädie und Orthopädische Chirurgie		Pathologie	
Polska		Ortopedia i traumatologia narządu ruchu		Patomorfologia	
Portugal		Ortopedia		Anatomia patologica	
România		Ortopedie și traumatologie		Anatomie patologică	
Slovenija		Ortopedska kirurgija		Anatomska patologija in citopatologija	
Slovensko		Ortopédia		Patologická anatómia	
Suomi/Finland		Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi		Patologia/Patologi	
Sverige		Ortopedi		Klinisk patologi	
United Kingdom		Trauma and orthopaedic surgery		Histopathology	
Paese		Neurologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
		Psichiatria	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Neurologie		Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie	
България		Нервни болести		Психиатрия	

Česká republika Neurologie Psychiatrie
Danmark Neurologi eller medicinske nervesygdomme Psykiatri
Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria
Ελλάς Νευρολογία Ψυχιατρική
España Neurología Psiquiatría
France Neurologie Psychiatrie
Ireland Neurology Psychiatry
Italia Neurologia Psichiatria
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική
Latvija Neirolóģija Psihiatrija
Lietuva Neurologija Psichiatrija
Luxembourg Neurologie Psychiatrie
Magyarország Neurológia Pszichiátria
Malta Newroloġija Psikjatrija
Nederland Neurologie Psychiatrie
Österreich Neurologie Psychiatrie
Polska Neurologia Psichiatria
Portugal Neurologia Psiquiatría
România Neurologie Psihiatrie
Slovenija Nevrologija Psihiatrija
Slovensko Neurológia Psichiatria
Suomi/Finland Neurologia/Neurologi Psykiatria/Psykiatri
Sverige Neurologi Psykiatri
United Kingdom Neurology General psychiatry

Paese	Radiodiagnostica	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Radioterapia	Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione			
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnostic/Röntgendiagnose		Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie	
България	Образна диагностика		Лъчелечение	
Česká republika	Radiologie a zobrazovací metody		Radiační onkologie	
Danmark	Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse		Onkologi	
Deutschland	(Diagnostische) Radiologie		Strahlentherapie	
Eesti	Radioloogia		Onkoloogia	
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική		Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία	
España	Radiodiagnóstico		Oncología radioterápica	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale		Oncologie radiothérapique	
Ireland	Diagnostic radiology		Radiation oncology	
Italia	Radiodiagnostica		Radioterapia	
Κύπρος	Ακτινολογία		Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
Latvija	Diagnostiskā radioloģija		Terapeitiskā radioloģija	
Lietuva	Radiologija		Onkologija radioterapija	
Luxembourg	Radiodiagnostic		Radiothérapie	
Magyarország	Radiológia		Sugárterápia	
Malta	Radjoloġija		Onkoloġija u Radjoterapija	
Nederland	Radiologie		Radiotherapie	
Österreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik		Strahlentherapie — Radioonkologie	

Polska	Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna
Portugal	Radiodiagnóstico Radioterapia
România	Radiologie-imagistică medicală Radioterapie
Slovenija	Radiologija Radioterapija in onkologija
Slovensko	Rádiológia Radiačná onkológia
Suomi/Finland	Radiologia/Radiologi
Syöpätaudit/Cancersjukdomar	
Sverige	Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
United Kingdom	Clinical radiology Clinical oncology
Paese	Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni Biologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Biologie clinique/Klinische biologie
България	Пластично-възстановителна хирургия Клинична лаборатория
Česká republika	Plastická chirurgie
Danmark	Plastikkirurgi
Deutschland	Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
Eesti	Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin
Ελλάς	Πλαστική Χειρουργική Χειρουργική Θώρακος
España	Cirugía plástica, estética y reparadora Análisis clínicos
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale
Ireland	Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Italia		Chirurgia plastica e ricostruttiva		Patologia clinica	
Κύπρος		Πλαστική Χειρουργική			
Latvija		Plastiskā ķirurģija			
Lietuva		Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija		Laboratorinė medicina	
Luxembourg		Chirurgie plastique		Biologie clinique	
Magyarország		Plasztikai (égési) sebészet		Orvosi laboratóriumi diagnosztika	
Malta		Kirurgija Plastika			
Nederland		Plastische chirurgie			
Österreich		Plastische Chirurgie		Medizinische Biologie	
Polska		Chirurgia plastyczna		Diagnostyka laboratoryjna	
Portugal		Cirurgia plástica e reconstrutiva		Patologia clínica	
România		Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă		Medicină de laborator	
Slovenija		Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija			
Slovensko		Plastična kirurgija		Laboratorna medicina	
Suomi/Finland		Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi			
Sverige		Plastikkirurgi			
United Kingdom		Cirurgia plástica			
Paese		Microbiologia — batteriologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Biochimica clinica	Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien					
България		Микробиология		Биохимия	
Česká republika		Lékařská mikrobiologie		Klinická biochemie	
Danmark		Klinisk mikrobiologi		Klinisk biokemi	

Deutschland		Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie		Laboratoriumsmedizin	
Eesti					
Ελλάς		1.Ιατρική Βιοπαθολογία	2.Μικροβιολογία		
España		Microbiología y parasitología		Bioquímica clínica	
France					
Ireland		Microbiology		Chemical pathology	
Italia		Microbiologia e virologia		Biochimica clinica	
Κύπρος		Μικροβιολογία			
Latvija		Mikrobioloģija			
Lietuva					
Luxembourg		Microbiologie		Chimie biologique	
Magyarország		Orvosi mikrobiológia			
Malta		Mikrobijoloģija		Patoloģija Kimika	
Nederland		Medische microbiologie		Klinische chemie	
Österreich		Hygiene und Mikrobiologie		Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Polska		Mikrobiologia lekarska			
Portugal					
România					
Slovenija		Klinična mikrobiologija		Medicinska biokemija	
Slovensko		Klinická mikrobiológia		Klinická biochémia	
Suomi/Finland		Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi		Kliininen kemia/Klinisk kemi	
Sverige		Klinisk bakteriologi		Klinisk kemi	
United Kingdom		Medical microbiology and virology		Chemical pathology	

Paese	Immunologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni	Chirurgia toracica	Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione Denominazione				
Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax [1]			
България	Клинична имунология Имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия			
Česká republika	Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie			
Danmark	Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme			
Deutschland	Thoraxchirurgie			
Eesti	Torakaalkirurgia			
Ελλάς	Χειρουργική Θώρακος			
España	Inmunología Cirugía torácica			
France	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire			
Ireland	Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery			
Italia	Chirurgia toracica; Cardiochirurgia			
Κύπρος	Ανθρολογία Χειρουργική Θώρακος			
Latvija	Imunoloģija Torakālā ķirurģija			
Lietuva	Krūtinės chirurgija			
Luxembourg	Immunologie Chirurgie thoracique			
Magyarország	Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet			
Malta	Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika			
Nederland	Cardio-thoracale chirurgie			
Österreich	Immunologie			

Polska		Immunologia kliniczna		Chirurgia klatki piersiowej	
Portugal		Cirurgia cardiotorácica			
România		Chirurgie toracică			
Slovenija		Torakalna kirurgija			
Slovensko		Klinická imunológia a alergológia		Hrudníková chirurgia	
Suomi/Finland		Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi			
Sverige		Klinisk immunologi		Thoraxkirurgi	
United Kingdom		Immunology		Cardo-thoracic surgery	
Paese		Chirurgia pediatrica	Durata minima della specializzazione:	5 anni	
		Chirurgia vascolare	Durata minima della specializzazione:	5 anni	
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde [2]			
България		Детска хирургия		Съдова хирургия	
Česká republika		Dětská chirurgie		Cévní chirurgie	
Danmark		Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme			
Deutschland		Kinderchirurgie		Gefäßchirurgie	
Eesti		Lastekirurgia		Kardiovaskulaarkirurgia	
Ελλάς		Χειρουργική Παιδών		Αγγειοχειρουργική	
España		Cirugía pediátrica		Angiología y cirugía vascular	
France		Chirurgie infantile		Chirurgie vasculaire	
Ireland		Paediatric surgery			
Italia		Chirurgia pediatrica		Chirurgia vascolare	
Κύπρος		Χειρουργική Παιδών		Χειρουργική Αγγείων	
Latvija		Bērnu ķirurģija		Asinsvadu ķirurģija	

Lietuva		Vaikų chirurgija		Kraujagyslių chirurgija	
Luxembourg		Chirurgie pédiatrique		Chirurgie vasculaire	
Magyarország		Gyermeksebészet		Érsebészet	
Malta		Kirurgija Pedjatrika		Kirurgija Vaskolari	
Nederland					
Österreich		Kinderchirurgie			
Polska		Chirurgia dziecięca		Chirurgia naczyniowa	
Portugal		Cirurgia pediátrica		Cirurgia vascular	
România		Chirurgie pediatrică		Chirurgie vasculară	
Slovenija				Kardiovaskularna kirurgija	
Slovensko		Detská chirurgia		Cievna chirurgia	
Suomi/Finland		Lastenkirurgia/Barnkirurgi		Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi	
Sverige		Barn- och ungdomskirurgi			
United Kingdom		Paediatric surgery			
Paese		Cardiologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
		Gastroenterologia	Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Cardiologie		Gastro-entérologie/Gastroenterologie	
България		Кардиология		Гастроентерология	
Česká republika		Kardiologie		Gastroenterologie	
Danmark		Kardiologi		Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme	
Deutschland		Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie		Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie	
Eesti		Kardioloogia		Gastroenteroloogia	
Ελλάς		Καρδιολογία		Γαστρεντερολογία	

España		Cardiología		Aparato digestivo	
France		Pathologie cardio-vasculaire		Gastro-entérologie et hépatologie	
Ireland		Cardiology		Gastro-enterology	
Italia		Cardiologia		Gastroenterologia	
Κύπρος		Καρδιολογία		Γαστρεντερολογία	
Latvija		Kardioloģija		Gastroenteroloģija	
Lietuva		Kardiologija		Gastroenterologija	
Luxembourg		Cardiologie et angiologie		Gastro-enterologie	
Magyarország		Kardiológia		Gasztroenterológia	
Malta		Kardjoloġija		Gastroenteroloġija	
Nederland		Cardiologie		Leer van maag-darm-leverziekten	
Österreich					
Polska		Kardiologia		Gastrenterologia	
Portugal		Cardiologia		Gastrenterologia	
România		Cardiologie		Gastroenterologie	
Slovenija				Gastroenterologija	
Slovensko		Kardiológia		Gastroenterológia	
Suomi/Finland		Kardiologia/Kardiologi		Gastroenterologia/Gastroenterologi	
Sverige		Kardiologi		Medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom		Cardiology		Gastro-enterology	
Paese		Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni			
		Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni			
Denominazione		Denominazione			
Belgique/België/Belgien		Rhumathologie/reumatologie			

България Ревматология Трансфузионна хематология
Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia
Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία
España Reumatología Hematología y hemoterapia
France Rhumatologie
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory)
Italia Reumatologia Ematologia
Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija
Lietuva Reumatologija Hematologija
Luxembourg Rhumatologie Hématologie
Magyarország Reumatológia Haematológia
Malta Rewmatoloġija Ematoloġija
Nederland Reumatologie
Österreich
Polska Reumatologia Hematologia
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia
România Reumatologie Hematologie
Slovenija
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia
Suomi/Finland Reumatologia/Reumatologi Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige Reumatologi Hematologi
United Kingdom Rheumatology Haematology
Paese Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина
Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
Deutschland Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Physikalische und Rehabilitative Medizin
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria
Ελλάς Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
España Endocrinología y nutrición Medicina física y rehabilitación
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia
Malta Endokrinologija u Dijabete
Nederland Revalidatiegeneeskunde
Österreich Physikalische Medizin
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna
Portugal Endocrinologia Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação
România Endocrinologie Recuperare, medicină fizică și balneologie
Slovenija Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Suomi/Finland Endokrinologia/Endokrinologi Fysiatria/Fysiatri
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus
Paese Neuropsichiatria Durata minima della specializzazione: 5 anni Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie [3] Dermatovénérologie/Dermato-venerologie
България Кожни и венерически болести
Česká republika Dermatovenerologie
Danmark Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) Haut — und Geschlechtskrankheiten
Eesti Dermatovenerologia
Ελλάς Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία

España	Dermatología médico-quirúrgica y venereología
France	Neuropsychiatrie [4] Dermatologie et vénéréologie
Ireland	
Italia	Neuropsichiatria [5] Dermatologia e venerologia
Κύπρος	Νευρολογία — Ψυχιατρική Δερματολογία — Αφροδισιολογία
Latvija	Dermatoloģija un veneroloģija
Lietuva	Dermatovenerologija
Luxembourg	Neuropsychiatrie [6] Dermato-vénéréologie
Magyarország	Bőrgyógyászat
Malta	Dermato-venerejologija
Nederland	Zenuw — en zielsziekten [7] Dermatologie en venerologie
Österreich	Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten
Polska	Dermatologia i wenerologia
Portugal	Dermatovenereologia
România	Dermatovenerologie
Slovenija	Dermatovenerologija
Slovensko	Neuropsichiatria Dermatovenerológia
Suomi/Finland	Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi
Sverige	Hud- och könssjukdomar
United Kingdom	
Paese	Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione

Belgique/België/Belgien		Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie		
България		Радиобиология	Детска психиатрия	
Česká republika		Dětská a dorostová psychiatrie		
Danmark		Børne- og ungdomspsykiatri		
Deutschland		Radiologie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	
Eesti				
Ελλάς		Ακτινολογία — Ραδιολογία	Παιδοψυχιατρική	
España		Electroradiología		
France		Electro-radiologie [8]	Pédo-psychiatrie	
Ireland		Radiology	Child and adolescent psychiatry	
Italia		Radiologia [9]	Neuropsichiatria infantile	
Κύπρος		Παιδοψυχιατρική		
Latvija		Bērnu psihiatrija		
Lietuva		Vaiķu ir paaugļu psihiatrija		
Luxembourg		Électroradiologie [10]	Psychiatrie infantile	
Magyarország		Radiológia	Gyermek-és ifjúságpszichiátria	
Malta				
Nederland		Radiologie [11]		
Österreich		Radiologie		
Polska		Psychiatria dzieci i młodzieży		
Portugal		Radiologia	Pedopsiquiatria	
România		Psihiatrie pediatrică		
Slovenija		Otroška in mladostniška psihiatrija		
Slovensko		Detská psychiatria		

Suomi/Finland	Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	
Paese	Geriatria Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Malattie renali	Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione	Denominazione	
Belgique/België/Belgien		
България	Гериатрична медицина Неврология	
Česká republika	Geriatrie Nefrologie	
Danmark	Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland	Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie	
Eesti	Nefrologia	
Ελλάς	Νεφρολογία	
España	Geriatria Nefrología	
France	Néphrologie	
Ireland	Geriatric medicine Nephrology	
Italia	Geriatria Nefrologia	
Κύπρος	Γηριατρική Νεφρολογία	
Latvija	Nefroloģija	
Lietuva	Geriatrija Nefrologija	
Luxembourg	Gériatrie Néphrologie	
Magyarország	Geriátria Nefrológia	
Malta	Ġerjatrija Nefroloġija	
Nederland	Klinische geriatrie	
Österreich		

Polska	Geriatria	Nefrologia	
Portugal		Nefrologia	
România	Geriatrie și gerontologie	Nefrologie	
Slovenija		Nefrologija	
Slovensko	Geriatria	Nefrológia	
Suomi/Finland	Geriatria/Geriatri	Nefrologia/Nefrologi	
Sverige	Geriatrik	Medicinska njursjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Geriatrics	Renal medicine	
Paese	Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Denominazione	Denominazione		
Belgique/België/Belgien			
България	Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена		
Česká republika	Infekční lékařství	Hygiena a epidemiologie	
Danmark	Infektionsmedicin	Samfundsmedicin	
Deutschland		Öffentliches Gesundheitswesen	
Eesti	Infektsioonhaigused		
Ελλάς		Κοινωνική Ιατρική	
España		Medicina preventiva y salud pública	
France		Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Infectious diseases	Public health medicine	
Italia	Malattie infettive Igiene e medicina preventiva		
Κύπρος	Λοιμώδη Νοσήματα Υγειονομολογία/Κοινωνική Ιατρική		
Latvija	Infektoloģija		
Lietuva	Infektologija		

Luxembourg Maladies contagieuses Santé publique
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan
Malta Mard Infettiv Saħha Pubblika
Nederland Maatschappij en gezondheid
Österreich Sozialmedizin
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia
Portugal Infecçiologya Saúde pública
România Boli infecțioase Sănătate publică și management
Slovenija Infektologija Javno zdravje
Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo
Suomi/Finland Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar Terveystenhoolto/Hälsövård
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine
Paese Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione Denominazione
Belgique/België/Belgien Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde
България Клинична фармакология и терапия Фармакология Трудова медицина
Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin
Eesti
Ελλάς Ιατρική της Εργασίας

España Farmacología clínica Medicina del trabajo
France Médecine du travail
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine
Italia Farmacologia Medicina del lavoro
Κύπρος Ιατρική της Εργασίας
Latvija Arodslimības
Lietuva Darbo medicina
Luxembourg Médecine du travail
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás- orvostan (üzemorvostan)
Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali
Nederland Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy
Portugal Medicina do trabalho
România Farmacologie clinică Medicina muncii
Slovenija Medicina dela, prometa in športa
Slovensko Klinická farmakológia Pracovné lekárstvo
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling Työterveyshuolto/Företagshälsovård
Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine

Paese		Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni
		Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione
Belgique/België/Belgien		Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
България		Клинична алергология Нуклеарна медицина
Česká republika		Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína
Danmark		Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Deutschland		Nuklearmedizin
Eesti		
Ελλάς		Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
España		Alergología Medicina nuclear
France		Médecine nucléaire
Ireland		
Italia		Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare
Κύπρος		Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική
Latvija		Alergoloģija
Lietuva		Alergologija ir klinikinė imunologija
Luxembourg		Médecine nucléaire
Magyarország		Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)
Malta		Medicina Nukleari
Nederland		Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde
Österreich		Nuklearmedizin

Polska Alergologia Medycyna nuklearna
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear
România Alergologie și imunologie clinică Medicină nucleară
Slovenija Nuklearna medicina
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicina
Suomi/Finland Kliininen fysiologia ja isotooppiäätiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin
United Kingdom Nuclear medicine
Paese Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione
Belgique/België/Belgien
България Лицево-челюстна хирургия
Česká republika Maxilofaciální chirurgie
Danmark
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España Cirugía oral y maxilofacial
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Ireland
Italia Chirurgia maxillo-facciale
Κύπρος
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale
Magyarország Szájsebészet
Malta
Nederland
Österreich Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa
Portugal Cirurgia maxilo-facial
România
Slovenija Maxilofacialna kirurgija
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Paese Ematologia biologica Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione
Belgique/België/Belgien
България Клинична хематология
Česká republika
Danmark Klinisk blodtypeserologi [12]
Deutschland
Eesti
Ελλάς
España
France Hématologie
Ireland

Italia		
Κύπρος		
Latvija		
Lietuva		
Luxembourg		Hématologie biologique
Magyarország		
Malta		
Nederland		
Österreich		
Polska		
Portugal		Hematologia clinica
România		
Slovenija		
Slovensko		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		
Paese		Stomatologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Dermatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione		Denominazione
Belgique/België/Belgien		
България		
Česká republika		
Danmark		
Deutschland		

Eesti	
Ελλάς	
España	Estomatología
France	Stomatologie
Ireland	Dermatology
Italia	Odontostomatologia [13]
Κύπρος	
Latvija	
Lietuva	
Luxembourg	Stomatologie
Magyarország	
Malta	Dermatologija
Nederland	
Österreich	
Polska	
Portugal	Estomatologia
România	
Slovenija	
Slovensko	
Suomi/Finland	
Sverige	
United Kingdom	Dermatology
Paese	Venereologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni
Denominazione	Denominazione

Belgique/België/Belgien			
България			
Česká republika			
Danmark			
Deutschland			
Eesti			
Ελλάς			
España			
France			
Ireland		Genito-urinary medicine	Tropical medicine
Italia			Medicina tropicale
Κύπρος			
Latvija			
Lietuva			
Luxembourg			
Magyarország			Trópusi betegségek
Malta			Medicina Uro-ġenetali
Nederland			
Österreich			Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene
Polska			Medycyna transportu
Portugal			Medicina tropical
România			
Slovenija			
Slovensko			Tropická medicína
Suomi/Finland			

Sverige			
United Kingdom		Genito-urinary medicine	Tropical medicine
Paese		Chirurgia dell'apparato digerente	Durata minima della specializzazione: 5 anni Medicina infortunistica Durata minima della specializzazione: 5 anni
Denominazione		Denominazione	
Belgique/België/Belgien		Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen [14]	
България		Спешна медицина	
Česká republika		Traumatologie Urgentní medicína	
Danmark		Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme	
Deutschland		Visceralchirurgie	
Eesti			
Ελλάς			
España		Cirugía del aparato digestivo	
France		Chirurgie viscérale et digestive	
Ireland		Emergency medicine	
Italia		Chirurgia dell'apparato digerente	
Κύπρος			
Latvija			
Lietuva		Abdominalinė chirurgija	
Luxembourg		Chirurgie gastro-entérologique	
Magyarország		Traumatológia	
Malta		Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza	
Nederland			
Österreich			

Polska		Medycyna ratunkowa	
Portugal			
România		Medicină de urgență	
Slovenija		Abdominalna kirurgija	
Slovensko		Gastroenterologická chirurgia Úrazová chirurgia Urgentná medicína	
Suomi/Finland		Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi	
Sverige			
United Kingdom		Accident and emergency medicine	
Paese		Neurofisiologia clinica Durata minima della specializzazione: 4 anni Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) [15] Durata minima della specializzazione: 4 anni	
Denominazione		Denominazione	
Belgique/België/Belgien		Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie	
България			
Česká republika			
Danmark		Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Eesti			
Ελλάς			
España		Neurofisiologia clínica	
France			
Ireland		Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery	
Italia			

Kýpros		Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική	
Latvija			
Lietuva			
Luxembourg		Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale	
Magyarország		Arc-állcsont-szájsebészet	
Malta		Newrofizjologija Klinika Kirurgija tal-ghadam tal-wicc	
Nederland			
Österreich			
Polska			
Portugal			
România			
Slovenija			
Slovensko			
Suomi/Finland		Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom		Clinical neurophysiology Oral and maxillo-facial surgery	

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste | Huisarts/Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

"България | Свидетелство за призната специалност по Обща медицина | Лекар-специалист по Обща медицина | 1o gennaio 2007". |

Česká republika | Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" | Všeobecný lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin | Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin | 31 dicembre 1994 |

Deutschland | Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin |
 Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Eesti | Diplom peremeditsiini erialal | Perearst | 1o maggio 2004 |

Ελλάδα | Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής | Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής |
 31 dicembre 1994 |

España | Título de especialista en medicina familiar y comunitaria | Especialista en medicina
 familiar y comunitaria | 31 dicembre 1994 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la
 formation spécifique en médecine générale) | Médecin qualifié en médecine générale | 31
 dicembre 1994 |

Ireland | Certificate of specific qualifications in general medical practice | General medical
 practitioner | 31 dicembre 1994 |

Italia | Attestato di formazione specifica in medicina generale | Medico di medicina generale |
 31 dicembre 1994 |

Κύπρος | Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής | Ιατρός Γενικής Ιατρικής | 1o maggio 2004 |

Latvija | Ģimenes ārsta sertifikāts | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas | Šeimos medicinos gydytojas | 1o
 maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme de formation spécifique en médecine générale | Médecin généraliste |
 31 dicembre 1994 |

Magyarország | Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány | Háziorvostan szakorvosa | 1o maggio
 2004 |

Malta | Tabib tal-familja | Medicina tal-familja | 1o maggio 2004 |

Nederland | Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de
 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst | Huisarts | 31
 dicembre 1994 |

Österreich | Arzt für Allgemeinmedizin | Arzt für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Polska | Dyplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej |
 Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej | 1o maggio 2004 |

Portugal | Diploma do internato complementar de clínica geral | Assistente de clínica geral |
 31 dicembre 1994 |

"България | Свидетелство за призната специалност по Обща
 медицина | Лекар-специалист по Обща медицина | 1o gennaio
 2007".

Slovenija | Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine | Specialist družinske
 medicine/Specialistka družinske medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" | Všeobecný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård | Yleislääkäri/Allmänläkare | 31 dicembre 1994 |

Sverige | Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen | Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) | 31 dicembre 1994 |

United Kingdom | Certificate of prescribed/equivalent experience | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

V.2. Infermiere responsabile dell'assistenza generale

5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:

- Orientamento ed etica professionali
- Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica
- Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
 - medicina generale e specializzazioni mediche
 - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
 - puericultura e pediatria
 - igiene assistenza alla madre e al neonato
 - igiene mentale e psichiatria
 - assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:

- Anatomia e fisiologia
- Patologia
- Batteriologia, virologia e parassitologia
- Biofisica, biochimica e radiologia
- Dietetica
- Igiene:
- Profilassi

- educazione sanitaria

- Farmacologia

c. Scienze sociali:

- Sociologia

- Psicologia

- Principi di amministrazione

- Principi di insegnamento

- Legislazioni sociale e sanitaria

- Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico

- Assistenza infermieristica in materia di:

- medicina generale e specializzazioni mediche

- chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

- puericultura e pediatria

- igiene assistenza alla madre e al neonato

- igiene mentale e psichiatria

- assistenza alle persone anziane e geriatria

- assistenza a domicilio

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale |
Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin | De erkende opleidingsinstellingen/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) | 29 giugno 1979 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Медицинска сестра" | Университет | Медицинска сестра | 1o gennaio 2007". |

Česká republika | —Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) doprovázeno dal certifikátu seguento: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Všeobecná sestra | 1o maggio 2004 |

—Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) doprovázeno dal certifikátu seguento: Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 2.Všeobecný ošetrovatel |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejerskole godkendt af Undervisningsministeriet | Sygeplejerske | 29 giugno 1979 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger | 29 giugno 1979 |

Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool | õde | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών | Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλεύτης ή νοσηλεύτρια | 1o gennaio 1981 |

2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής | 3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας |

4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | Enfermero/a diplomado/a | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | Infirmier(ère) | 29 giugno 1979 |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | Infermiere professionale | 29 giugno 1979 |

Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένος Νοσηλεύτης | 1o maggio 2004 |

Latvija | 1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu | 1.Māsu skolas | Māsa | 1o maggio 2004 |

2.Māsas diploms | 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktā bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktā bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 2.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme d'Etat d'infirmier Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Infirmier | 29 giugno 1979 |

Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány | 1.Iskola | Ápoló | 1o maggio 2004 |

2.Diplomás ápoló oklevél | 2.Egyetem/főiskola |

3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 3.Egyetem |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-Infermerija | Università ta' Malta | Infermier Registrat tal-Ewwel Livell | 1o maggio 2004 |

Nederland | 1.Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie | Verpleegkundige | 29 giugno 1979 |

2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 | 4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

5.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 | 5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege | Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger" | 2.Allgemeine Krankenpflegeschule |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Pielęgniarka | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral | 1.Escolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde |

"România | 1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată | 1. Universităţi | asistent medical generalist | 1o gennaio 2007". |

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată | 2. Universităţi |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" | 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola | Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovatel'stva" ("Mgr.") | 1. Vysoká škola | Sestra | 1o maggio 2004 |

2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovatel'stva" ("Bc.") | 2. Vysoká škola |

3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 3. Stredná zdravotnícka škola |

Suomi/ Finland | 1. Sairaanhoidajan tutkinto/Sjukskötarexamen | 1. Terveystieteiden tutkimuskeskus/ Hälsovårdsläroanstalter | Sairaanhoidaja/Sjukskötare | 1o gennaio 1994 |

2. Sosiaali- ja terveystieteiden ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoidaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | Sjuksköterska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | State Registered Nurse/Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

V.3. Odontoiatra

5.3.1. Programma di studi per l'odontoiatra

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Chimica

- Fisica

- Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

- Anatomia

- Embriologia

- Istologia, compresa la citologia
 - Fisiologia
 - Biochimica (o chimica fisiologica)
 - Anatomia patologica
 - Patologia generale
 - Farmacologia
 - Microbiologia
 - Igiene
 - Profilassi ed epidemiologia
 - Radiologia
 - Fisioterapia
 - Chirurgia generale
 - Medicina interna, compresa la pediatria
 - Otorinolaringoiatria
 - Dermatologia e venerologia
 - Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia
 - Anestesiologia
- C. Materie specificamente odontostomatologiche
- Protesi dentaria
 - Materiali dentari
 - Odontoiatria conservatrice
 - Odontoiatria preventiva
 - Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
 - Chirurgia speciale
 - Patologia speciale
 - Clinica odontostomatologica
 - Pedodonzia
 - Ortodonzia

- Parodontologia
- Radiologia odontologica
- Funzione masticatrice
- Organizzazione professionale, deontologia e legislazione
- Aspetti sociali della prassi odontologica

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire | 28 gennaio 1980 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Дентална медицина" с професионална квалификация "Магистър-лекар по дентална медицина" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | | Лекар по дентална медицина | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | Zubní lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen | Tandlæge | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | | Zahnarzt | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | | Οδοντίατρος ή χειρουργός οδοντίατρος | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una universidad | | Licenciado en odontología | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | | Chirurgien-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)/Bachelor of Dental Surgery (BDS)/Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities/Royal College of Surgeons in Ireland | | Dentist/Dental practitioner/Dental surgeon | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra | Odontoiatra | 28 gennaio 1980 |

Kýpros | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | | Οδοντίατρος | 1o maggio 2004 |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā | Zobārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją | Gydytojas odontologas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | | Médecin-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv. dr. med. dent.) | Egyetem | | Fogorvos | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil- Kirurgija Dentali | Università ta Malta | | Kirurgu Dentali | 1o maggio 2004 |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28 gennaio 1980 |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | | Zahnarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna, 2.Uniwersytet Medyczny, 3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy | Lekarz dentysta | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdades/Institutos Superiores | | Médico dentista | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de medic dentist | Universități | | medic dentist | 1o ottobre 2003" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica | Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lékařstva" ("MDDr.") | Vysoká škola | | Zubný lékař | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/Oulun yliopisto/Turun yliopisto | Terveystieteiden tutkimuskeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring | Hammaslääkäri/Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå/Universitetet i Göteborg/Karolinska Institutet/Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen | Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)/Licentiate in Dental Surgery | Universities/Royal Colleges | | Dentist/Dental practitioner/Dental surgeon | 28 gennaio 1980 |

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Ortodonzia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie | Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid | 27 gennaio 2005 |

"България | Свидетелство за призната специалност по "Ортодонтия" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | 1o gennaio 2007". |

"България | Свидетелство за призната специалност по "Орална хирургия" | Факултет по дентална медицина към Медицински университет | 1o gennaio 2007" |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; | Landes Zahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομαρχία | 1o gennaio 1981 |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Ortognatodonzia | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντίατρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | "Sertifikāts"— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

Chirurgia odontostomatologia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 31 December 2002) | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομαρχία | 1o gennaio 2003 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Chirurgia Orale | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Certifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurgija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

V.4. Veterinario

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

- Fisica
- Chimica
- Zoologia
- Botanica
- Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

- Anatomia (comprese istologia ed embriologia)
- Fisiologia
- Biochimica
- Genetica
- Farmacologia
- Farmacia
- Tossicologia
- Microbiologia
- Immunologia
- Epidemiologia
- Deontologia

b. Scienze cliniche:

- Ostetricia

- Patologia (compresa l'anatomia patologica)
- Parassitologia
- Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)
- Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali
- Medicina preventiva
- Radiologia
- Riproduzione e turbe della riproduzione
- Polizia sanitaria
- Medicina legale e legislazione veterinarie
- Terapeutica
- Propedeutica
- c. Produzione animale
 - Produzione animale
 - Nutrizione
 - Agronomia
 - Economia rurale
 - Allevamento e salute degli animali
 - Igiene veterinaria
 - Etologia e protezione animale
- d. Igiene alimentare
 - Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale
 - Igiene e tecnologia alimentare
 - Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 21 dicembre 1980 | "България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар | Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)/Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice | | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | | 21 dicembre 1980 |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | | 21 dicembre 1980 |

Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | | 21 dicembre 1980 |

Ireland | Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)/Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | | 21 dicembre 1980 |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria | 1o gennaio 1985 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | | 21 dicembre 1980 |

Magyarország | Állatorvos doktor oklevél — dr. med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar | | 1o maggio 2004 |

Malta | Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen | | | 21 dicembre 1980 |

Österreich | Diplom-TierarztMagister medicinae veterinariae | Universität | Doktor der VeterinärmedizinDoctor medicinae veterinariaeFachtierarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | | 1o gennaio 1986 |

"România | Diplomă de licență de doctor medic veterinar | Universitățile | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskej medicíny" ("MVDr.") | Univerzita veterinárskeho lekárstva | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Lantbruksuniversitet | | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 1.University of Bristol | | 21 dicembre 1980 |

2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 2.University of Liverpool |

3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) | 3.University of Cambridge |

4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 4.University of Edinburgh |

5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 5.University of Glasgow |

6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 6.University of London |

V.5. Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

- Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

- Nozioni fondamentali di patologia

- Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
 - Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
 - Pediatria, con particolare riguardo ai neonati
 - Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie
 - Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
 - Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
 - Nozioni fondamentali di farmacologia
 - Psicologia
 - Pedagogia
 - Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
 - Deontologia e legislazione professionale
 - Educazione sessuale e pianificazione familiare
 - Protezione giuridica della madre e del bambino
 - b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica**
 - Anatomia e fisiologia
 - Embriologia e sviluppo del feto
 - Gravidanza, parto e puerperio
 - Patologia ginecologica e ostetrica
 - Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
 - Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
 - Analgesia, anestesia e rianimazione
 - Fisiologia e patologia del neonato
 - Cure e sorveglianza del neonato
 - Fattori psicologici e sociali
 - B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico**
- Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:
- Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.
 - Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

- Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.
- Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.
- Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.
- Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.
- Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.
- Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.
- Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.
- Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | Vroedvrouw/Accoucheuse | 23 gennaio 1983 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка" | Университет | Акушерка | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetrovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | Porodní asistentka/porodní asistent | 1o maggio 2004 |

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) Vysvědčení o absolutoriu | 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | Jordemoder | 23 gennaio 1983 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | Hebamme/Entbindungspfleger | 23 gennaio 1983 |

Eesti | Diplom ämmaemandaerialal | 1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool | Ämmaemand | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) | Μαία/Μαιευτής | 23 gennaio 1983 |

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) | 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

España | Título de Matrona/Título de Asistente obstétrico (matrona)/Título de Enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | Matrona/Asistente obstétrico | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | Midwife | 23 gennaio 1983 |

Italia | Diploma d'ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | Ostetrica | 23 gennaio 1983 |

Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένη Μαία | 1o maggio 2004 |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | Vecmāte | 1o maggio 2004 |

Lietuva | 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją/Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 1. Universitetas | Akušeris | 1o maggio 2004 |

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją/Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 2. Kolegija |

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 3. Kolegija |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Magyarország | Szülészni bizonyítvány | Iskola/főiskola | Szülészni | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Università ta' Malta | Qabla | 1o maggio 2004 |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen | Verloskundige | 23 gennaio 1983 |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie Bundeshebammenlehranstalt | Hebamme | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Położna | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1. Escolas de Enfermagem | Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1o gennaio 1986 |

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 2. Escolas Superiores de Enfermagem |

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 3. Escolas Superiores de Enfermagem / Escolas Superiores de Saúde |

"România | Diplomă de licență de moașă | Universități | Moașă | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica/diplomirani babičar" | 1. Univerza 2. Visoka strokovna šola | diplomirana babica/diplomirani babičar | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.") 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1. Vysoká škola 2. Stredná zdravotnícka škola | Pôrodná asistentka | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | 1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen | 1. Terveystieteiden tutkimuskeskus/hälsöförsläroanstalter | Kätilö/Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | Midwife | 23 gennaio 1983 |

V.6. Farmacista

5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

- Biologia vegetale e animale
- Fisica
- Chimica generale e inorganica
- Chimica organica

- Chimica analitica
- Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
- Biochimica generale e applicata (medica)
- Anatomia e fisiologia; terminologia medica
- Microbiologia
- Farmacologia e farmacoterapia
- Tecnologia farmaceutica
- Tossicologia
- Farmacognosia
- Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien | De universiteiten/Les universités/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | | 1o ottobre 1987 |

"България | Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "Магистър" по "Фармация" с професионална квалификация "Магистър-фармацевт" | Фармацевтичен факултет към Медицински университет | | 1o gennaio 2007" |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidatexamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole | | 1o ottobre 1987 |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden | | 1o ottobre 1987 |

Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimise eest | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | | 1o ottobre 1987 |

España | Título de Licenciado en Farmacia | Ministerio de Educación y Cultura | El rector de una universidad | | 1o ottobre 1987 |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien | Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités | | 1o ottobre 1987 |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università | | 1o novembre 1993 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistinininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale | | 1o ottobre 1987 |

Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) | EG Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil-farmacija | Università ta' Malta | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie | | 1o ottobre 1987 |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | | 1o ottobre 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra | 1. Akademia Medyczna 2. Uniwersytet Medyczny 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades | | 1o ottobre 1987 |

"România | Diplomă de licență de farmacist | Universități | | 1o gennaio 2007" |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije/magistra farmacije" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Proviisorin tutkinto/Provisorexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet/Kuopion yliopisto | | 1o ottobre 1994 |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet | | 1o ottobre 1994 |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

V.7. Architetto

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/ Belgique/ Belgien |

1.Architect/Architecte2.Architect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5.Architect/Architecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur2.Hogere-architectuur-instituten3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke Academies voor Schone Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten6."Faculté Polytechnique" van Mons | | 1988/1989 |

1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Architecte6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d'architecture2.Instituts supérieurs d'architecture3.Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.Facultés des sciences appliquées des universités6.Faculté polytechnique de Mons |

Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i Århus | | 1988/1989 |

Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. | Universitäten (Architektur/Hochbau)Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 |

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) [16]Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen |

Ελλάς | Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής | 1988/1989 |

España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |

France | 1.Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l'architecture | | 1988/1989 |

2. Diplôme d'architecte ESA | 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris |

3. Diplôme d'architecte ENSAIS | 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture |

Ireland | 1. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI) | 1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |

2. Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) (Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)) | 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) |

3. Certificate of associateship (ARIAI) | 3. Royal Institute of Architects of Ireland |

4. Certificate of membership (MRIA) | 4. Royal Institute of Architects of Ireland |

Italia | —Laurea in architettura | Università di Camerino Università di Catania — Sede di Siracusa Università di Chieti Università di Ferrara Università di Firenze Università di Genova Università di Napoli Federico II Università di Napoli II Università di Palermo Università di Parma Università di Reggio Calabria Università di Roma "La Sapienza" Università di Roma III Università di Trieste Politecnico di Bari Politecnico di Milano Politecnico di Torino Istituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 |

—Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma "La Sapienza" | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 |

—Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell'Aquila Università di Pavia Università di Roma "La Sapienza" Università di Ancona Università di Basilicata — Potenza Università di Pisa Università di Bologna Università di Catania Università di Genova Università di Palermo Università di Napoli Federico II Università di Roma — Tor Vergata Università di Trento Politecnico di Bari Politecnico di Milano | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2003/2004 |

Laurea specialistica quinquennale in Architettura Laurea specialistica quinquennale in Architettura Laurea specialistica quinquennale in Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma "La Sapienza" Università di Ferrara Università di Genova Università di Palermo Politecnico di Milano Politecnico di Bari Università di Roma III Università di Firenze Università di Napoli II Politecnico di Milano II | Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 |

Nederland | 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur | 1. Technische Universiteit te Delft | Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek | 2. Technische Universiteit te Eindhoven |

3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examens verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem de Rijkshogeschool Groningen te Groningen de Hogeschool Maastricht te Maastricht | |

Österreich | 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) | | 1998/1999 |

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2. Technische Universität Wien |

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) |

4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien |

5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5. Akademie der Bildenden Künste in Wien |

6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 6. Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto Escola Superior Artística do Porto Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusitana do Porto | | 1988/1989 1991/1992 |

Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerforstekniska högskola Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet | | 1998/1999 |

Sverige | Arkitektexamen | Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet | | 1998/1999 |

United Kingdom | 1. Diplomas in architecture | 1. Universities Colleges of Art Schools of Art | Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. | 1988/1989 |

2. Degrees in architecture | 2. Universities | |

3. Final examination | 3. Architectural Association | |

4. Examination in architecture | 4. Royal College of Art | |

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che " All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

a) la sezione V.1. e' modificata come segue:

i) nella tabella, al punto 5.1.1. dopo la voce relativa alla Francia, e' inserito quanto segue:

	Diploma "doktor medicines/doktorica medicines"	Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj	1° luglio 2013»;
«Hrvatska			

ii) nella tabella, al punto 5.1.2 dopo la voce relativa alla Francia, e' inserito quanto segue:

	Diploma o specijalističkom usavršavanju	Ministarstvo nadležno za zdravstvo	1° luglio 2013»;
«Hrvatska			

iii) nelle tabelle, al punto 5.1.3 dopo le voci relative alla Francia, sono inserite le rispettive voci:

- nella tabella relativa a «Anestesia» e «Chirurgia generale»:

	Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	Opća kirurgija»,
«Hrvatska		

- nella tabella relativa a «Neurochirurgia» e «Ostetricia e ginecologia»:

	Neurokirurgija	Ginekologija i opstetricija»,
«Hrvatska		

- nella tabella relativa a «Medicina interna» e «Oftalmologia»:

	Opća interna	Oftalmologija i
--	--------------	-----------------

«Hrvatska	medicina	optometrija»,
-----------	----------	---------------

- nella tabella relativa a «Otorinolaringoiatria» e «Pediatria»:

«Hrvatska	Otorinolaringologija	Pedijatrija»,
-----------	----------------------	---------------

- nella tabella relativa a «Malattie dell'apparato respiratorio» e «Urologia»:

«Hrvatska	Pulmologija	Urologija»,
-----------	-------------	-------------

- nella tabella relativa a «Ortopedia» e «Anatomia patologica»:

«Hrvatska	Ortopedija i traumatologija	Patologija»,
-----------	--------------------------------	--------------

- nella tabella relativa a «Neurologia» e «Psichiatria»:

«Hrvatska	Neurologija	Psihijatrija»,
-----------	-------------	----------------

- nella tabella relativa a «Radiodiagnostica» e «Radioterapia»:

«Hrvatska	Klinička radiologija	Onkologija i radioterapija»,
-----------	----------------------	---------------------------------

- nella tabella relativa a «Chirurgia plastica» e «Biologia clinica»:

«Hrvatska	Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija»,
-----------	---

- nella tabella relativa a «Microbiologia-batteriologia» e «Biochimica clinica»:

«Hrvatska	Klinička mikrobiologija»,
-----------	---------------------------

+-----+-----+-----+

- nella tabella relativa a «Immunologia» e «Chirurgia toracica»:

«Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija»,		
-----------	---------------------------------------	--	--

- nella tabella relativa a «Chirurgia pediatrica» e «Chirurgia vascolare»:

«Hrvatska	Dječja kirurgija	Vaskularna kirurgija»,	
-----------	------------------	------------------------	--

- nella tabella relativa a «Cardiologia» e «Gastroenterologia»:

«Hrvatska	Kardiologija	Gastroenterologija»,	
-----------	--------------	----------------------	--

- nella tabella relativa a «Reumatologia» e «Ematologia generale»:

«Hrvatska	Reumatologija	Hematologija»,	
-----------	---------------	----------------	--

- nella tabella relativa a «Endocrinologia» e «Fisioterapia»:

«Hrvatska	Endokrinologija i dijabetologija	Fizikalna medicina i rehabilitacija».	
-----------	----------------------------------	---------------------------------------	--

- nella tabella relativa a «Neuropsichiatria» e «Dermatologia e venereologia»:

«Hrvatska	Dermatologija i venerologija»,		
-----------	--------------------------------	--	--

- nella tabella relativa a «Radiologia» e «Psichiatria infantile»:

		Dječja i adolescentna	
--	--	-----------------------	--

«Hrvatska	Klinička radiologija	psihijatrija»,	
-----------	----------------------	----------------	--

- nella tabella relativa a «Geriatría» e «Malattie renali»:

«Hrvatska		Nefrologija",	
-----------	--	---------------	--

- nella tabella relativa a «Malattie infettive» e «Igiene e medicina preventiva»:

«Hrvatska	Infektologija	Javnozdravstvena medicina»,	
-----------	---------------	-----------------------------	--

- nella tabella relativa a «Farmacologia» e «Medicina del lavoro»:

«Hrvatska	Klinička farmakologija s toksikologijom	Medicina rada i športa»,	
-----------	--	-----------------------------	--

- nella tabella relativa a «Allerglogia» e «Medicina nucleare»:

«Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija	Nuklearna medicina»,	
-----------	--	----------------------	--

- nella tabella relativa a «Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)»:

«Hrvatska	Maksilofacijalna kirurgija»,		
-----------	------------------------------	--	--

- nella tabella relativa a «Ematologia biologica»:

«Hrvatska»,			
-------------	--	--	--

- nella tabella relativa a «Stomatologia» e «Dermatologia»:

«Hrvatska»,			
-------------	--	--	--

- nella tabella relativa a «Venereologia" e «Medicina tropicale»:

«Hrvatska»,			
-------------	--	--	--

- nella tabella relativa a "Chirurgia dell'apparato digerente» e "Medicina infortunistica»:

«Hrvatska	Abdominalna kirurgija	Hitna medicina»,	
-----------	-----------------------	------------------	--

- nella tabella relativa a «Neurofisiologia clinica» e «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)»;

«Hrvatska»,			
-------------	--	--	--

- nella tabella relativa a «Oncologia medica» e «Genetica medica»:

«Hrvatska»,			
-------------	--	--	--

iv) nella tabella, al punto 5.1.4 dopo la voce relativa alla Francia, e' inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	specijalist obiteljske medicine	1° luglio 2013";
-----------	---	---------------------------------------	---------------------

b) nella tabella al punto 5.2.2 della sezione V.2, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

	1. Svjedo- džba "medi- cinska sestra opče	1. Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvali- fikacije "medi-		
--	--	--	--	--

«Hrvatska	niege/ medi- cinski tehničar opće njege"	cinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege"	1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehnica opće njege	1° luglio 2013";
	2. Svjedo- džba "prvo- stupnik (bacca- laureus) sestrin- stva prvostu- pnica (bacca- laurea) sestrin- stva"	2. Medi- cinski fakulteti sveuči- lišta u Republici Hrvatskoj Sveuči- lišta u Republici Hrvatskoj Veleu- čilišta u Republici Hrvatskoj	2. prvostupnik (bacca- laureus) sestrinstva/ prvostupnica (bacca- laurea) sestrinstva	

c) nella tabella, al punto 5.3.2 della sezione V.3, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma "doktor dentalne medi- cine/doktorica dentalne medicine"	Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj	doktor dentalne medicine/ doktorica dentalne medicine	1° luglio 2013";
-----------	---	--	--	------------------------

d) nella tabella, al punto 5.4.2 della sezione V.4, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma "doktor veterinarske medicine/ doktorica veterinarske medicine"	Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu		1° luglio 2013";
-----------	--	--	--	------------------------

e) nella tabella, al punto 5.5.2 della sezione V.5, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

	Svjedodžba "prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ sveučilišna prvostupnica (baccalaurea)	- Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici	prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ prvostupnica (baccalaurea)	1° luglio
--	--	---	--	--------------

«Hrvatska	primaljstva"	Hrvatskoj	primaljstva	2013»;
		- Sveučilišta		
		u Republici		
		Hrvatskoj		
		- Veleučilišta		
		i visoke škole		
		u Republici		
		Hrvatskoj		

f) nella tabella, al punto 5.6.2 della sezione V.6, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma	- Farmaceutsko-biokemiljski	
	"magistar	fakultet Sveučilišta u Zagrebu -	
	farmacije/	Medicininski fakultet	
	magistra	Sveučilišta u Splitu -	1°
	farmacije"	Kemijsko-tehnološki fakultet	luglio
«Hrvatska		Sveučilišta u Splitu	2013»;

g) nella tabella, al punto 5.7.1 della sezione V.7 dopo la voce relativa alla Francia, e' inserito quanto segue:

«Hrvatska»;			
-------------	--	--	--

5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |

ALLEGATO VI

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1

Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

Belgià/Belgique/Belgien | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect)Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (Ingénieur-architecte, ingénieur-architect) | 1987/1988 |

"България | Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli "архитект" (architetto), "строителен инженер" (ingegnere civile) o "инженер" (ingegnere) come segue: Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности "Урбанизъм" и "Архитектура" (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni "Urbanistica" e "Architettura") e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: "конструкции на сгради и съоръжения" (costruzione di edifici e strutture), "пътища" (strade), "транспорт" (trasporti), "хидротехника и водно строителство" (idraulica e costruzioni idrauliche), "мелиорации

и др." (irrigazione ecc.); diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: "электро- и теплотехника" (elettrotecnica e termotecnica), "съобщителна и комуникационна техника" (tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), "строителни технологии" (tecnologie delle costruzioni), "приложна геодезия" (geodesia applicata) e "ландшафт и др." (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni. Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un "придружени от удостоверение за проектантска правоспособност" (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti "Камарата на архитектите" e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti "Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране", che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti. | 2009/2010" |

Česká republika | Diplomi rilasciati dalle facoltà della "České vysoké učení technické" (Università tecnica ceca di Praga): "Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951), "Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960), "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura, "Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia, Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola stavitelství v Brně" (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoké učení technické v Brně", "dalla Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola báňská — Technická" universita Ostrava, "Fakulta stavební" (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile; Diplomi rilasciati dalla "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura; Diplomi rilasciati dalla "Akademie výtvarných umění v Praze" nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica; Diplomi rilasciati dalla "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" nel programma di belle arti, indirizzo: architettura; Certificato dell'abilitazione rilasciata dal "Česká komora architektů" o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore. | 2006/2007 |

Danmark | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (arkitekt) Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt) Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningkonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Deutschland | Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK)) Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati

raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi) Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi) Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Eesti | diplom arhitektuurierialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 1951-1988). | 2006/2007 |

Ελλάς | Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonico, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonico, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura | 1987/1988 |

España | Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università | 1987/1988 |

France | Diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG) Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA) Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo], sezione Architettura (architecte ENSAIS) | 1987/1988 |

Ireland | Laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dal "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'"University College" di Dublino Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.) Certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.) Certificato di membro del "Royal Institute of Architects of Ireland" (M.R.I.A.I.) | 1987/1988 |

Italia | Diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto) diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura,

rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile | 1987/1988 |

Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro) | 2006/2007 |

Latvija | "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti) | 2006/2007 |

Lietuva | Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininiarius architektas/architektas), Diplomi di architetto/bacelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilnius technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/bacellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailės institutas e dalla Vilnius dailės akademija dal 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros magistras), Diplomi di bacelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras), corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas) | 2006/2007 |

Magyarország | Diploma di "okleveles építész-mérnök" (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università, Diploma di "okleveles építész tervező művész" (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università | 2006/2007 |

Malta | Perit: Lawrja ta' Perit rilsciato dall'Universita` ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come "Perit" | 2006/2007 |

Nederland | Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur) Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect) Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect) Diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di "kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect) Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed

importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra | 1987/1988 |

Österreich | Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architetturaDiplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architetturaDiplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di "Baumeister" attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esameDiplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architetturaCertificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBl, no 156/1994) | 1997/1998 |

Polska | I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università: Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury; magistra inżyniera architektka; magistra inżyniera architektka; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architektka; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architektka);Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wroclawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynierijno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydział Architektury)Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i

Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt) Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt) tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia. | 2006/2007 |

Portugal | Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma d'architecte "diploma de arquitecto" rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma "diploma do curso de arquitectura" rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitetura" rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coimbra Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho | 1987/1988 |

"România | Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest): 1953-1966: 1953-1966 Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Arhitect (Architetto); 1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura); 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Sistemizare (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e pianificazione), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistemizare (diploma di architetto, specializzazione: architettura e pianificazione); 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism (diploma di architetto, specializzazione: architettura e urbanistica); 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Institutul

de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură (Università di architettura e urbanistica "Ion Mincu" di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca): 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Politecnico di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Arhitect, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași): 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di

ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Arhitectură (Università tecnica "Gh. Asachi" di Iași, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Politehnică din Timișoara (Politecnico di Timișoara): 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma di architetto, indirizzo: architettura e urbanistica, specializzazione: architettura generale); 1995-1998: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); 1998-1999: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2000: Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea din Oradea (Università di Oradea): 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Università di Oradea, Facoltà di tutela ambientale), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura); Dal 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Facoltà di architettura e ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). Universitatea Spiru Haret București (Università Spiru Haret di Bucarest): Dal 2002: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Università Spiru Haret di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura). | 2009/2010" |

Slovenija | "Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture" (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura, Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di "univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka" corredato di un certificato dell'autorità

competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura | 2006/2007 |

Slovensko | Diploma dell'indirizzo "architettura ed edilizia" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné staviteľstvo") rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "urbanistica" ("urbanizmus") rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura ed edilizia" ("architektúra a pozemné stavby") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "edilizia - specializzazione: architettura" ("pozemné stavby — špecializácia: architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "edilizia e architettura" ("pozemné stavby a architektúra") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)Diploma dell'indirizzo "architettura" ("architektúra") rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 1992/1996; Mgr. art. dal 1997)Diploma dell'indirizzo "edilizia" ("pozemné staviteľstvo") rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.), tutti corredati del Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'"edilizia" ("pozemné stavby") o "assetto territoriale" ("územné plánovanie") Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných inžinierov) di Bratislava del settore dell'edilizia ("pozemné stavby"). | 2006/2007 |

Suomi/Finland | Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 |

Sverige | Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt) Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva | 1997/1998 |

United Kingdom | Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :il Royal Institute of British Architectsle scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect) Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect) | 1987/1988 |

((3))

 AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che " 2. All'allegato VI, dopo la voce relativa alla Francia e' inserito quanto segue:

«Hrvatska	- Diploma "magistar inženjer arhitekture i urbanizma/ magistra inženjerka arhitekture i urbanizma" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,	terzo anno accademico dopo l'adesione»
	- Diploma "magistar inženjer arhitekture/ magistra inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,	
	- Diploma "magistar inženjer arhitekture/ magistra inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,	
	- Diploma "diplomirani inženjer arhitekture" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,	
	- Diploma "diplomirani inženjer arhitekture/ diplomirana inženjerka arhitekture" rilasciato dalla Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,	
	- Diploma "diplomirani	

	<p>inženjer arhitekture/ diplomirana inženjerka arhitekture" rilasciatoa dalla Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,</p>	
	<p>- Diploma "diplomirani arhitektonski inženjer" rilasciatoa dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p>	
	<p>- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p>	
	<p>- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Arhitektonski građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonski odjel Arhitektonsko- građevinsko- geodetskog fakulteta,</p>	
	<p>- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,</p>	
	<p>- Diploma "inženjer" rilasciato dalla Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu per gli studi compiuti alla Arhitektonsko- inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,</p>	
	<p>- Diploma "inženjer arhitekture" rilasciato dalla Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.</p>	
	<p>Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di</p>	

iscrizione
all'Ordine croato
degli architetti
(Hrvatska komora
arhitckata),
rilasciato
dall'Ordine croato
degli architetti di
Zagabria».

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15.

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;

c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale”.



Art. 4.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: “*e*) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

2) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: “*f*) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;”;

3) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: “*h*) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;”;

4) la lettera *n*) è abrogata;

5) dopo la lettera *n*) sono aggiunte le seguenti:

n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;

n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.”.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: “*a*) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *l-septies*);”

2) la lettera *b*) è abrogata;

3) alla lettera *c*), le parole: “alla lettera *g*)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere *f*) e *l-sexies*)”;

4) alla lettera *f*), le parole: “il Ministero della pubblica istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;”;

5) la lettera *g*) è abrogata;

6) alla lettera *h*), le parole: “il Ministero dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

7) alla lettera *i*), le parole: “il Ministero per i beni e le attività culturali” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché per le attività che riguardano il settore turistico”;

8) alla lettera *l*) le parole: “il Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;”;

9) dopo la lettera *l*) sono inserite le seguenti:


“*l-bis*) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasce suine e classificatore di carcasce bovine;

l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;



l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”.

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell’assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.”;

c) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: “Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport”;

2) la lettera b) è abrogata;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all’allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)”;

4) alla lettera e), le parole: “il Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Art. 6.

Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) — 1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all’articolo 5, per le professioni di:

a) infermiere responsabile dell’assistenza generale;

b) farmacista;

c) fisioterapista;

d) guida alpina;

e) agente immobiliare.

2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall’autorità competente di cui all’articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliono effettuare una libera prestazione di servizi o vo-

gliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all’articolo 11, l’autorità competente, individuata all’articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10.


5. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell’articolo 11, l’autorità competente di cui all’articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) — 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online.

2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dà notizia dell’avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l’autorità competente rilascia ogni certificato necessario che sia già in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L’autorità competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonché l’autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l’autorità competente consulta l’organismo competente che ha rilasciato il documento e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorità competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all’articolo 11) — 1. L’autorità competente di cui all’articolo 5, in qualità di Stato membro di



origine, è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

2. È ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorità competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.

3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, può fare domanda per l'estensione all'autorità competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorità competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorità competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4. Qualora l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non può richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.

5. La tessera professionale europea è valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) — 1. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorità competente trasmette immediatamente la domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.

2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.

3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.

4. Nel caso in cui l'autorità competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5. Se l'autorità competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non è data la possibilità di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorità competente può estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga è ammessa per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6. Le misure intraprese dall'autorità competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) — 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più ri-



chieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.

2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5.

3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorità competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonché degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.

4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:

- a) l'identità del professionista;
- b) la professione interessata;
- c) le informazioni riguardanti l'autorità nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
- d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
- e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti in qualità di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Le autorità competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.

6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.

7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorità competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fasci-

colo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorità competenti, in qualità di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea è considerata un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.


9. Fatto salvo il comma 3, le Autorità competenti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.

Art. 5-septies (*Accesso parziale*) — 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
- b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
- c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.



4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.

5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis”.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Centro di assistenza*) — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5;

b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;

c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.

3. Le autorità di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attività dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:

a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessità, congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).”.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.

1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.

1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.

1-quinquies. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.”.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: “può avvenire anche per via telematica secondo modalità definite con l'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).”;



2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nell’ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all’articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall’articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.”.

Art. 10.

Introduzione dell’articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (*Meccanismo di allerta*) — 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all’articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali:

a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3;

c) infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2;

e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3;

f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2;

g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2;

h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2;

i) possessori dei certificati di cui all’articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;

m) tutti i professionisti che esercitano attività regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;

n) professionisti che esercitano attività regolamentate relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia.

2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o parziale dell’attività professionale. Tali informazioni riguardano:

a) l’identità del professionista;

b) la professione in questione;

c) le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d) l’ambito di applicazione della limitazione o del divieto;

e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3. Le autorità competenti di cui all’articolo 5 informano, altresì, entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta attraverso il sistema IMI, circa l’identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all’articolo 5.


5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorità competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l’assegnazione senza indebito ritardo alle autorità competenti nazionali di cui all’articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.

6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l’informazione di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, così come ogni successiva modifica a tale data.

8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorità competenti di cui all’articolo 5, contemporaneamente all’invio dell’allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.

9. Avverso l’allerta il professionista può presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull’allerta il professionista ha intentato un ricorso.



10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

11. Le disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonché sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.”.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.”.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “un anno”;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.”;

3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

“e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.”;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.”.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “titolo III, capo IV” sono sostituite dalle seguenti: “titolo III, capi III, IV e IV-bis”;

b) al comma 4, dopo le parole: “alla sanità pubblica” sono inserite le seguenti: “e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.”.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:


“2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.”.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la parola: “indice” è sostituita dalle seguenti: “può indire”;



b) al comma 6:

1) le parole: “con decreto motivato” sono sostituite dalle seguenti: “con proprio provvedimento”;

2) le parole: “Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana” sono sostituite dalle seguenti: “Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.”;

c) al comma 7 la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”.

Art. 16.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “o di condanne per reati penali” sono sostituite dalle seguenti: “o di condanne penali”;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attività professionale.”;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.”.

Art. 17.

Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

“Art. 17-bis (*Riconoscimento del tirocinio professionale*) — 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorità competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge già vigenti in materia.

2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale è inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorità incaricate di fissare i criteri e le modalità per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali”.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: “articolo 21” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 22, comma 8-bis”;

2) alla lettera c), il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;”.

Art. 19.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “se sancisce una formazione acquisita nella Comunità,” sono sostituite dalle seguenti: “che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è”.



Art. 20.

*Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";

2) la lettera b) è abrogata;

b) al comma 2:

1) le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente";

2) la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1);

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e)."

Art. 21.

*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera c) le parole: "la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda";

b) al comma 3 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:

a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale."

d) al comma 6:

1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,";

2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite le seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente";

e) al comma 7 le parole: "Con decreto del Ministro interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento dell'autorità competente interessata";

f) al comma 8 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente."



Art. 22.

*Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.”.

Art. 23.

*Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento dell'Autorità competente”.

Art. 24.

*Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: “delle misure previste” sono inserite le seguenti: “dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonché”.

Art. 25.

Abrogazioni

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono abrogati:

- a) l'articolo 26;
- b) gli allegati II e III.

Art. 26.

*Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50,” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,”;

b) al comma 3, le parole: “agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55”;

c) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.”;

d) al comma 8:

1) le parole: “il Ministero dell'università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

2) dopo la parola: “notificano” sono inserite le seguenti: “, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.”;

e) al comma 9 le parole: “una comunicazione della Commissione europea” sono sostituite dalle seguenti: “un atto delegato adottato dalla Commissione europea”;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo così la possibilità di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.”.

Art. 27.

*Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “di sei anni o un minimo di” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno”.

Art. 28.

*Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “cinque”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.”.



Art. 29.

*Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato."

Art. 30.

*Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.;"

b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis.;"

d) al comma 5:

1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "di infermiere";

2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le seguenti: "; abilità";

e) al comma 6:

1) alla lettera a) le parole: "un'adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "un'estesa";

2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" è soppressa;

3) alla lettera c) le parole: "dovrebbe essere scelta" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere scelta" e le parole: "dovrebbe essere acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere acquisita";

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale."

Art. 31.

*Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle



qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di riqualificazione di cui:

1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia* del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia* del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia* del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia* del 2012, pag. 770).

1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

a) "Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

c) "Diploma de licența de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003."

Art. 32.

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "a tempo pieno" sono inserite le seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento".

Art. 33.

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.

6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;

b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2."

Art. 34.

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite le seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,";

b) al comma 4:

1) all'alinea, la parola: "competenze" è sostituita dalla seguente: "abilità";



2) alla lettera *a)* dopo le parole: “medico veterinario” sono aggiunte le seguenti: “e della pertinente legislazione dell’Unione”;

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: “*b)* adeguate conoscenze dell’anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale.”;

4) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: “*c)* abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo.”;

5) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: “*d)* conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente.”;

6) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: “*e)* adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione.”;

7) alla lettera *f)*:

a) le parole: “i prodotti alimentari animali o di origine animale” sono sostituite dalle seguenti: “i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale”;

b) dopo le parole: “consumo umano” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia.”;

8) le lettere *g)* ed *h)* sono abrogate.

Art. 35.

Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “dodici” e dopo le parole: “formazione scolastica generale” sono inserite le seguenti: “o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione a una scuola di ostetricia”;

b) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, le parole: “un’adeguata conoscenza” sono sostituite dalle seguenti: “una conoscenza dettagliata” e dopo le parole “in special modo” sono inserite le seguenti: “delle scienze ostetriche.”;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: “*c)* conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell’ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del proprio comportamento.”;

3) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: “*d)* esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l’ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell’intervento di un medico.”;

4) alla lettera *e)*, le parole: “la necessaria comprensione” sono sostituite dalle seguenti: “una comprensione adeguata”.

Art. 36.

Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: “*a)* una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta.”;

b) alla lettera *b)* la parola: “o” è sostituita dalle seguenti: “che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno”;

c) alla lettera *c)*, la parola: “o” è sostituita dalle seguenti: “che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno”.

Art. 37.

Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206


1. All’articolo 48, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: “diagnosticata come” e le parole: “da un soggetto abilitato alla professione medica” sono soppresse.

Art. 38.

Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis.* Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilità II.”;



b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai cittadini di cui all’articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

a) all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

b) all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).”.

Art. 39.

Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: “almeno cinque anni” sono inserite le seguenti: “che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti,”;

2) alla lettera b) prima delle parole: “sei mesi di tirocinio” sono inserite le seguenti: “durante o al termine della formazione teorica e pratica,”.

Art. 40.

Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;”;

b) alla lettera g), le parole: “nel settore dei medicinali” sono sostituite dalle seguenti: “sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto”;

c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;

g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.”.

Art. 41.

Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.”;


b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. L’architettura deve essere l’elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;



d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5.”.

Art. 42.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3 le parole: “soddisfare l'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “soddisfacente ai sensi dell'articolo” e, al secondo periodo, le parole: “a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).”.

Art. 43.

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “I titoli di formazione” sono sostituite dalle seguenti: “Sono riconosciuti i titoli di formazione” e le parole: “all'articolo 47” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 52”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.”;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

c) 1° luglio 2013 per la Croazia;

d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.”.

Art. 44.

Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 58 è inserito il seguente Capo:

“Capo IV-bis

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI



Art. 58-bis (Quadro comune di formazione) —

1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.

2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. È possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;

b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;

c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.

5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.

Art. 58-ter (Prove di formazione comuni) — 1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.

2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacità organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

4. È possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;

c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.”.

Art. 45.

Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:

“Art. 59-bis (*Accesso centralizzato online alle informazioni*). — 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:

a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;

b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i



diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;

c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;

d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, numero 2);

e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;

f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.

Art. 59-ter (*Trasparenza*). — 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:

a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonché di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;

b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.

2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenarli conformi ai seguenti principi:

a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.”.

Art. 46.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

LORENZIN, *Ministro della salute*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176, così recita:

“Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”

“Allegato B

(articolo 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);


12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);



17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1° gennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);



50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)."

— La direttiva 2013/55/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354.

— Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.

— La direttiva 2005/36/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.

— Il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 1 (*Oggetto*). — 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

1-bis. *Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.*

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.”

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 2 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono eser-

citare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

1-bis. *Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.*

1-ter. *Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:*

a) *ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;*

b) *ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in più di uno Stato membro tra cui l'Italia;*

c) *ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.*

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.”

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 3 (*Effetti del riconoscimento*). — 1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio è stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non è tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.”

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 4 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;



4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;

2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;

l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

n) (abrogata);

n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l'etica professionale;

n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorità competenti di detto Stato e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.”

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 5 (Autorità competente). — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l-septies);

b) (abrogata);

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies);

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; nonché per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

g) (abrogata).

h) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

i) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni nonché per le attività che riguardano il settore turistico;

l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) nonché per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;

l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprietà industriale e per quella di agente immobiliare;

l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;


l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;

l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonché per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;

l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;

l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.



2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

2-bis. *Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresì autorità competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport è, inoltre, autorità competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano più autorità regionali competenti, così come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.*

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) (abrogata);

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

d) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);

e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 7 (Conoscenze linguistiche). — 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

1-bis. *Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere.*

1-ter. *I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.*

1-quater. *Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.*

1-quinquies. *Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.”.*

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 8 (Cooperazione amministrativa). — 1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.

3-bis. *Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorità competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica.*

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III l'autorità di cui all'articolo 5, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello Stato membro d'origine, che:

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine;

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.”.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. *Nel caso di attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.*

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.”.

Note all'art. 12:

Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 10. (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore)



1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni;

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;

e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;

e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.”.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 11 (Verifica preliminare). — 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.”.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 13 (Iscrizione automatica). — 1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione è trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

2-bis. Nel caso l'autorità competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorità competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.”.

Note all'art. 15:

— Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento). — 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

- delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
- del Dipartimento per le politiche europee;
- del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.



6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente *con proprio provvedimento*, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. *Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzione di ciascuna amministrazione competente*. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'articolo 22, il *provvedimento* stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, individuano le modalità procedurali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

Note all'art. 16:

— Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 17 (*Domanda per il riconoscimento*). — 1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;

c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dell'onorabilità e della moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di *condanne penali*, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrivere documenti del genere, le autorità competenti di cui all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detti Stati.

7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacità finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilità professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o società di assicurazione con sede in uno Stato membro.

7-bis. *In caso di fondato dubbio, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali commesse all'esercizio dell'attività professionale.*

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

9-bis. *Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.*”

Note all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 19 (*Livelli di qualifica*). — 1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

2) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,


2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonchè la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonchè la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;



e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.”

Note all'art. 19:

— Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 20 (*Titoli di formazione assimilati*). — 1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.”

Note all'art. 20:

— Il testo dell'articolo 21 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 21 (*Condizioni per il riconoscimento*). — 1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati;

b) (abrogata).

2. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) abrogata

c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.

3. Non è necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorità competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1).

4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorità competente di cui all'articolo 5 può rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e)”).

Note all'art. 21:

— Il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 22 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) (abrogata);

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richiede la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:


a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le abilità e le competenze formalmente validate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.



7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga;

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;

b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.”.

Note all'art. 22:

— Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). — 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.”.

Note all'art. 23:

— Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). — 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

Note all'art. 24:

— Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 25 (Disposizioni finanziarie). — 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a cinque-sexies, nonché dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Note all'art. 26:

— Il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 31 (Principio di riconoscimento automatico). — 1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55;

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente all'articolo 36 ed elencati nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 37.

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorità di cui all'articolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso all'attività di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.


6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.

7. L'accesso e l'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.

8. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri. Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea attraverso un atto delegato adottato dalla Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati, in conformità alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.



11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo così la possibilità di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabili dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.”

Note all'art. 27:

— Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:

“Art. 33 (*Formazione dei medici chirurghi*). — 1. L'ammissione alla formazione di medico chirurgo è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

3. La formazione di cui al comma 1 comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

5. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale.”

Note all'art. 28:

— Il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:

“Art. 34 (*Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica*). — 1. L'ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti;

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti.

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri così come riportato all'allegato V, 5.1.3.”

Note all'art. 29:


— Il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:

“Art. 35 (*Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti*). — 1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalità del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purché detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro presso cui è stato conseguito il titolo che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dell'attività specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2. È riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, è riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.

3-bis. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.”



Note all'art. 30:

— Il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:

“ Art. 38 (Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale). — 1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.

2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

4. L'istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.

5. L'insegnamento clinico è la parte di formazione di infermiere con cui il candidato infermiere apprende, nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze, abilità e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria o alla collettività. L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere è responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attività d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;

b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;

c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un'attività nel settore sanitario.

6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);

d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h) la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.”

Note all'art. 31:

— Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 40 (Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale). — 1. Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività da essi svolte devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:

a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;

b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).



1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:

a) "Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scuola postliceala", da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;

b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;

c) "Diploma de licență de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato)."

Note all'art. 32:

— Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra). — 1. L'ammissione alla formazione di odontoiatra è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.

3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che fornicano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

5. Le attività professionali dell'odontoiatra sono stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409."

Note all'art. 33:

— Il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

"Art. 43 (Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri). — 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, è riconosciuto il titolo di formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.

3. È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

5. Il Ministero della salute, previa opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;


c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionali di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

6. È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previa gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.

6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;



b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.”.

Note all'art. 34:

— Il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 44 (Formazione del medico veterinario). — 1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Università.

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso un'università o sotto il controllo di un'università.

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.

4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e abilità:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell'Unione;

b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;

d) conoscenze, abilità e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;

e) adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, incluse le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

g) (abrogata);

h) (abrogata).”.

Note all'art. 35:

— Il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto così recita:

“Art. 46 (Formazione di ostetrica). — 1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale. L'ente incaricato della formazione delle ostetriche è responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

2. L'accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dodici anni di formazione scolastica generale, o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetrica per la possibilità I, o

b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.5.1, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) una conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo delle scienze ostetriche, dell'ostetrica e della ginecologia;

b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetrica e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;

d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;

e) una comprensione adeguata della formazione del personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.”.

Note all'art. 36:

— Il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 47 (Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica). — 1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.”.

Note all'art. 37:

— Il testo dell'articolo 48 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 48 (Esercizio delle attività professionali di ostetrica). — 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.


2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività:

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;



e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

l) praticare le cure prescritte da un medico;

m) redigere i necessari rapporti scritti.”.

Note all'art. 38:

— Il testo dell'articolo 49 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 49 (*Diritti acquisiti specifici alle ostetriche*). — 1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

1 bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilità II.

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3 abrogato.

4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanità dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate ri-

guardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.”.

Note all'art. 39:

— Il testo dell'articolo 50 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 50 (*Formazione di farmacista*). — 1. L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle università.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una università; b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.

3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche.”.

Note all'art. 40:

— Il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 51 (*Esercizio delle attività professionali di farmacista*). — 1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, che soddisfino le condizioni di formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attività, fermo restando le disposizioni che prevedono, nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per l'esercizio delle stesse:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;



g-bis) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;

g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.”.

Note all'art. 41:

— Il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 52 (Formazione di architetto). — 1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:

a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;

b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.

1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

l) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio può essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il tirocinio professionale è valutato dall'autorità competente di cui all'articolo 5.”.

Note all'art. 42:

— Il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 53 (Deroghe alle condizioni della formazione di architetto). — 1. (abrogato).

2. (abrogato).

3. In deroga all'articolo 52, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonché la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).”.

Note all'art. 43:

— Il testo dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 55 (Diritti acquisiti specifici degli architetti). — 1. Sono riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 52, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

c) 1° luglio 2013 per la Croazia;

d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attività esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorità competente cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.”.

Note all'art. 44:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nella note alle premesse.

16G00021

